



Comune di Lecco

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DI VARI SERVIZI ESECUTIVI PERIODO DAL
1.01.2016 AL 31.12.2018**

Art. 1 Oggetto

È affidato all'aggiudicatario lo svolgimento delle attività specificate nell'allegato "1" al presente capitolato, rubricato "protocolli operativi", che di seguito si elencano:

- Pulizia e sanificazione, in base alle modalità descritte alle lettere "A", "A1";
- Custodia, in base alle modalità descritte alla lettera "B";
- Apertura e chiusura cancelli di strutture quali parchi pubblici, sottopassi, ecc, in base alle modalità descritte alla lettera "C";
- Manutenzione del verde, in base alle modalità di cui alla lettera "D";
- Custodia, pulizia ed allestimento locali per matrimoni, in base alle modalità di cui alla lettera "E";
- Attività di custodia pulizia e sanificazione a richiesta per diverse strutture, in base alle modalità di cui alla lettera "F";
- Attività di custodia, pulizia e collaborazione presso i musei, in base alle modalità di cui alla lettera "G";
- Servizi diversi: attività di trasporto materiale, smontaggio e montaggio mobili, in base alle modalità di cui alla lettera "H";
- Pulizia servizi igienici dei parchi cittadini, in base alle modalità di cui alla lettera "I".

I costi impegnati dall'Ente per ciascuno dei servizi sopra elencati e per ciascuna annualità sono riassunti nella tabella "Allegato 2", al presente capitolato.

Nelle economie che si dovessero verificare nella gestione delle attività di un servizio le stesse potranno, su indicazione del Responsabile comunale di riferimento, essere utilizzate per eventuali ulteriori analoghe esigenze che si rendessero necessarie nella gestione di un altro servizio, purché già previsto nell'ambito dell'appalto.

Art. 2 Durata

Il presente appalto ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dall' 1/01/2016 al 31/12/2018. In merito alla possibilità di rinegoziazione, si veda il disposto di cui all'art. 3 del bando di gara.

In ogni caso, qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza dell'appalto, la procedura per l'affidamento di tutti i servizi non sia ancora definita o comunque il nuovo appaltatore non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'attuale appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a 6 mesi, alle stesse condizioni contrattuali della cessata gestione, dietro comunicazione scritta del Responsabile del Servizio preceduta da regolare provvedimento.

Art. 3 Corrispettivo

L'importo totale stimato per l'espletamento dei servizi specificati nell'art.1 è pari ad € 1.281.000,00 (euro unmilione duecentoottantunmila), I.V.A. esclusa per l'intera durata dell'appalto.

A tale importo deve essere aggiunto quello di € 868,00 I.V.A. esclusa (€ 1.058,96 I.V.A. inclusa) quali oneri per la sicurezza, come da DUVRI allegato al bando di gara.

Si applica il disposto dell'art.115 del D. Lgs. 12/4/2006 n.163.

La fatturazione mensile sarà riferita agli importi dei servizi prestati durante il mese di riferimento e sarà corrisposta entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, previa liquidazione degli importi. L'aggiudicatario dovrà emettere singole fatture, in modalità elettronica, per ciascuno dei servizi oggetto del presente appalto, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio Economato e Provveditorato del Comune di Lecco.

Art. 4 Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna:

- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in esse le persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della legge 381/91, segnalate dal competente Servizio del Comune di Lecco, nella misura offerta in sede di gara, e comunque in numero NON inferiore a 8 soggetti. Tale contingente numerico dovrà essere operativo già all'inizio del servizio e dovrà essere mantenuto inalterato per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione ipso iure del contratto.
- ad impiegare per l'espletamento delle attività, tirocinanti segnalati dal competente servizio del Comune di Lecco tra soggetti "svantaggiati" come previsti dalla legge regionale citata al primo comma del presente articolo. Il numero dei tirocinanti deve essere quello indicato in sede di gara e non può in ogni caso essere inferiore a 4 unità. Tale contingente numerico dovrà essere operativo già all'inizio del servizio e dovrà essere mantenuto inalterato per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione ipso iure del contratto.
- a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il soggetto già indicato in sede di gara, che si impegna a mantenere i rapporti con il competente Settore del Comune di Lecco.
- ad applicare, per tutte le persone svantaggiate inserite, le condizioni normative e retributive previste dai Contratti Nazionali di Lavoro siglati dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore ovvero, nel caso di percorsi di pre-inserimento anche tramite tirocini formativi, le norme e le assicurazioni previste dalle suddette forme contrattuali;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- a seguire e rispettare tutte le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo prescritto dall'Ente;
- a trasmettere all'Ente, inizialmente prima della sottoscrizione del contratto e successivamente al termine di ogni semestre e comunque in ogni momento qualora richiesto dal Comune, l'elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part time), la data di assunzione, il numero delle giornate utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie, infortuni).

Art. 5 Denuncia degli inconvenienti

L'Appaltatore ha l'obbligo di avvertire subito anche in forma scritta gli uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

Nonostante la segnalazione fatta, l'Appaltatore deve, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare corso.

Art. 6 Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare il corretto utilizzo delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura dell'aggiudicatario.

Tutte le attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche all'aggiudicatario. I referenti del Comune di Lecco incaricati del controllo e della vigilanza verranno indicati in sede di stipulazione del contratto.

Il Comune di Lecco si impegna a comunicare all'aggiudicatario, in forma scritta, entro 30 giorni l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 7 Spese a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario al servizio in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei propri mezzi, necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

Art.8 Altre responsabilità a carico dell' appaltatore

L'Appaltatore sarà in ogni caso sempre responsabile verso l'Amministrazione appaltante del buon andamento del servizio da esso assunto, nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti.

Assumerà, direttamente in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, ivi compresi incidenti accidentali che potessero essere arrecati al Comune, al personale e a terzi, tenendone indenne l'Amministrazione Comunale.

Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze di prescrizioni di leggi e di regolamenti generali e locali.

Art. 9 Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, per il tramite dei competenti Servizi, rendono passibile la ditta appaltatrice di una penale.

Fermi restando i provvedimenti di decadenza, risoluzione o revoca, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad applicare a carico dell'appaltatore penalità consistenti nel pagamento di una somma, da trattarsi nella liquidazione dei servizi del mese successivo, per tutte le inosservanze od inadempienze che dovessero essere accertate agli oneri ed obblighi assunti con il presente capitolato.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni che di gli verranno date dai competenti Servizi Comunali.

Infrazioni ed inadempienze potranno altresì comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto.

La penale viene inflitta con lettera motivata del competente Direttore, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre le controdeduzioni entro 5 giorni dalla ricezione. L'ammontare della penalità è dedotto, senza alcuna formalità dall'importo delle prime fatture in liquidazione.

Le penalità possono variare da un minimo di € 200,00 (euro duecento/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) per singola infrazione, ivi compreso il ritardo nell'espletamento dei servizi.

Le presenti penalità verranno raddoppiate in caso di recidiva e dopo due volte si potrà provvedere anche alla risoluzione del contratto.

Art.10 Risoluzione del contratto e inadempienze

In caso di negligenza abituale nello svolgimento del servizio, di grave inadempienza, o quando l'Appaltatore sospendesse il servizio stesso, il Comune ha la facoltà di ritenere il contratto risolto di pieno diritto, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata cessazione dell'appalto, prendendo possesso provvisorio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per il servizio, finché l'Amministrazione Comunale non avrà diversamente o definitivamente provveduto entro sei mesi dalla presa di possesso provvisorio.

Le eventuali somme ancora dovute all'Appaltatore, nonché la cauzione prestata, si riterranno comunque vincolate per la rifusione delle spese e dei danni che il Comune avesse dovuto subire.

Si conviene l'esclusione di ogni formalità per la risoluzione del contratto per grave inadempienza, essendo sufficiente in preavviso di un mese notificato a mezzo messo ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

È altresì causa di risoluzione ipso iure del contratto la riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 30% rispetto a quelle previste.

Art. 11 Risoluzione della Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente capitolato sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Tribunale di Lecco. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 12 Cauzione

La società aggiudicataria del servizio dovrà versare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, cauzione definitiva nella misura del 10% dieci per cento dell'importo complessivo del contratto, al netto dell'I.V.A..

La cauzione definitiva può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'appaltante. La stessa resterà vincolata anche dopo la scadenza naturale del contratto, sino a quando sia stata risolta ogni eventuale controversia e/o siano stati liquidati tutti i crediti liquidi ed esigibili vantati dall'aggiudicatario stesso; verrà svincolata dalla Stazione Appaltante con idoneo provvedimento amministrativo.

La cauzione viene prestata a garanzia di tutti gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. È fatto salvo il diritto per l'Amministrazione Comunale di esercitare ogni altra azione legale volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti qualora la cauzione prestata risultasse insufficiente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'amministrazione comunale.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto comporta la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13 Spese di stipula del presente contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 14 Subappalto - cessione

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art.118 D.L.vo 163/2006, purché l'aggiudicatario ne abbia fatto espressa richiesta in sede di gara.

È fatto espresso divieto alla società aggiudicataria di cedere in maniera totale o parziale il presente appalto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 15 Rinvio

Per quanto in questa sede non espressamente previsto, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Letto confermato e sottoscritto

Si allega al presente capitolato:
Protocolli operativi, allegato 1;
Tabella riepilogativa dei costi, allegato 2.